

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **99/1973** (ECLI:IT:COST:1973:99)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **GIONFRIDA**

Camera di Consiglio del **15/05/1973**; Decisione del **14/06/1973**

Deposito del **27/06/1973**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6748**

Atti decisi:

N. 99

SENTENZA 14 GIUGNO 1973

Deposito in cancelleria: 27 giugno 1973.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 169 del 4 luglio 1973.

Pres. BONIFACIO - Rel. GIONFRIDA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 27 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 aprile 1971 dalla Corte suprema di cassazione - sezione III civile - nel procedimento civile vertente tra Federici Gabriele e Corradetti Carolina, vedova Marchei, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971;

2) ordinanza emessa il 9 luglio 1971 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra gli eredi di Cosentino Giuseppe e Caputo Vittorio, iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971;

3) ordinanza emessa il 13 gennaio 1972 dalla Corte di appello di Catania nel procedimento civile vertente tra Ferrari Paolo ed Agostino e Di Francesco Nunziato ed altro, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto in fatto:

In un procedimento civile - pendente innanzi alla Corte di cassazione, a seguito del ricorso proposto da Gabriele Federici avverso la sentenza di secondo grado, che ne aveva confermato la condanna, quale responsabile civile della morte di Enrico Marchei (in quanto proprietario del mezzo investitore, il conducente del quale, Tonino Testardi, era stato appunto, condannato, per omicidio colposo con sentenza penale irrevocabile) - la Corte di cassazione, con ordinanza 27 aprile 1971, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 27 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Nella motivazione del provvedimento di rinvio, espressamente si richiama la sentenza n. 55 del 1971 di questa Corte - dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 28 del codice di procedura penale "nella parte in cui dispone che, nel giudizio civile o amministrativo, l'accertamento dei fatti materiali, oggetto di giudizio penale, sia vincolante anche nei confronti di coloro che vi rimasero estranei perché non posti in condizione di intervenire" - e, conseguentemente, si osserva che, in realtà, "considerazioni identiche (a quelle che, nella detta sentenza, sorreggono l'affermazione di contrasto dell'art. 28 del codice di procedura penale con l'art. 24 della Costituzione) potrebbero prospettarsi per l'art. 27 del codice di procedura penale, giacché, in base a tale norma, la sentenza di condanna ha autorità di cosa giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato, anche nei confronti del responsabile civile, quantunque questi non sia stato citato, come non lo fu il Federici, nel procedimento penale, ad istanza della parte civile.

Il medesimo dubbio di legittimità dell'art. 27 del codice di procedura penale è stato sollevato anche dal tribunale di Napoli, con ordinanza 8 giugno 1971, nel procedimento instaurato dagli eredi di Giuseppe Cosentino contro Vittorio Caputo (proprietario dell'auto, alla cui guida Angelo Caputo aveva investito ed ucciso il Cosentino, venendo per questo condannato, per omicidio colposo, con sentenza penale irrevocabile); nonché dalla Corte di appello di Catania, con ordinanza resa, il 13 gennaio 1972, nel procedimento civile Vertente tra Paolo e Agostino Ferrari e Nunziato Di Francesco.

Tutte le ordinanze indicate sono state ritualmente notificate, comunicate e pubblicate.

Nessuna delle parti si è costituita in questa sede, né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.

1. - Le ordinanze indicate in epigrafe sottopongono all'esame di questa Corte la questione se contrasti con l'art. 24 della Costituzione l'art. 27 del codice di procedura penale nella parte in cui consente che l'efficacia del giudicato penale, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato, nel giudizio civile per risarcimento del danno, operi anche nei confronti del responsabile civile rimasto estraneo al giudizio penale.

I giudizi, in quanto sollevano una medesima questione, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Questa Corte, con sentenza n. 55 del 1971, ha già dichiarato la illegittimità dell'art. 28 del codice di procedura penale nella parte in cui dispone che nel giudizio Civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perché non posti in condizione di intervenire.

Nella pronuncia si è richiamato il principio, costantemente riconosciuto nella giurisprudenza della Corte, che per la esigenza di pienezza e di effettività del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione è necessario che sia assicurata la instaurazione di un contraddittorio tra le parti. E si è rilevato che il contrasto con tale principio della efficacia vincolante dell'accertamento dei fatti materiali di cui alla predetta norma dell'art. 28 nei confronti di terzi rimasti estranei al giudizio penale, per impossibilità giuridica (in quanto non legittimati) o di fatto (perché non posti in condizione di intervenire) di partecipare al giudizio penale, non può giustificarsi con l'invocare la esigenza di economia processuale né quella di evitare contraddizioni meramente logiche fra giudicati diversi.

Le stesse ragioni valgono a dimostrare la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 c.p.p., nella parte denunciata.

È vero che nel giudizio penale spettano al responsabile civile i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato (art. 123 c.p.p.), per ciò che concerne non solo l'accertamento se egli debba rispondere del danno cagionato dal reato, ma anche la responsabilità dell'imputato (cfr., per l'impugnazione, articolo 203, ultimo comma), ma la sua partecipazione al giudizio non può aversi se non a seguito di citazione ad istanza della parte civile o mediante intervento volontario dello stesso responsabile civile, il che presuppone in ogni caso che vi sia stata costituzione di parte civile (art. 112).

In difetto di tale costituzione, anche l'innovazione normativa prevista dall'art. 8 della legge 5 novembre 1969, n. 932, concernente l'avviso di procedimento, resta inoperante nei confronti del responsabile civile.

Va poi considerato, pur nell'ipotesi di costituzione di parte civile, che può verificarsi che il responsabile civile non sia stato posto in condizione di partecipare al giudizio, o per omissione dell'avviso predetto, ovvero, se chiamato dalla stessa parte civile, per nullità della citazione o della notificazione: nel qual caso, restando salvo l'esercizio davanti al giudice civile dell'azione di danni contro il responsabile civile (art. 111, comma terzo), questi non potrebbe, a norma dell'art. 27, porre in discussione la sussistenza del fatto, la sua illiceità, e la responsabilità del condannato, con evidente violazione del diritto di difesa.

Lo stesso è a dire per le ipotesi in cui il responsabile civile sia stato messo fuori causa a istanza del pubblico ministero o dell'imputato, a norma degli artt. 116 e seguenti, ovvero di ufficio dal giudice (art. 120).

In tutte le dette ipotesi in cui il responsabile civile non è stato in condizione di intervenire nel giudizio penale o di parteciparvi compiutamente per le cause predette, la estensione nei

suoi confronti del vincolo di cui all'art. 27 c.p.p. importa violazione dell'art. 24 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 27 del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo la pronuncia del giudice penale ha autorità di cosa giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato o di colui al quale sia stato concesso il perdono giudiziale, anche nei confronti del responsabile civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perché non posto in condizione di parteciparvi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.